

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Questione circa l'interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata: prima udienza e memorie

Laddove manchi la relativa alla sussistenza in capo al creditore di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex [art. 183, c.p.c.](#), riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex [art. 101 c.p.c., comma 2](#).

NDR: su tale principio si veda [Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 4090 del 16.02.2017](#).

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 19.1.2018, n. 1356

...omissis...

Con l'unico, articolato, motivo di ricorso il Qzzzzz la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell'art. 111 Cost., nonché l'erronea interpretazione dei principi nomofilattici espressi dalle S.U. della cassazione nelle pronunce n. 23726 15.11.2007 e n. 4090 del 13.2.2017 in relazione alla questione del "frazionamento del credito", contestando che i diversi incarichi ricevuti siano riconducibili ad un'unica obbligazione e che la proposizione di separate

domande per conseguire il pagamento di ogni fattura integri un abusivo utilizzo dello strumento processuale: ad avviso del ricorrente, il credito azionato in ciascuno dei giudizi ha una autonoma causa petendi, costituita dalla distinta attività professionale svolta, con riguardo al singolo sinistro di cui si reclama il pagamento.

La censura è infondata, pur rendendosi necessaria, ex art. 384 c.p.c., u.c. la correzione della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è peraltro conforme a diritto.

Convieni premettere che il giudice di appello, con apprezzamento in fatto logicamente coerente e qui non sindacabile, ha accertato l'esistenza di un rapporto negoziale unitario tra la compagnia assicurativa e l'odierno ricorrente, a monte degli specifici incarichi, via via conferiti per la liquidazione dei sinistri. L'unitarietà del rapporto giuridico è stata desunta dal fatto che la regolamentazione e le modalità di svolgimento del rapporto, pur a fronte del relevantissimo numero di perizie affidate al ricorrente, sia rimasta invariata nel lungo periodo di durata dello stesso.

In particolare, secondo quanto ritenuto dal giudice di appello, la compagnia assicurativa si limitava ad indicare gli estremi del singolo sinistro da periziare, senza che vi fosse una specifica contrattazione in relazione a ciascun incarico. Del pari invariate le modalità con cui veniva liquidato il compenso del Q., il quale accedeva mediante password all'area riservata del sistema informatico della società (*omissis*), che provvedeva all'accettazione delle parcelle solo se le stesse erano redatte in conformità ai criteri amministrativi predeterminati, sulla base alle direttive della compagnia.

Il giudice di appello ha dunque escluso che venisse di volta in volta concluso uno specifico contratto, dotato di autonoma regolamentazione, in relazione alle migliaia di incarichi ricevuti dal Q. nel pluriennale periodo durante il quale si protrasse il rapporto con la compagnia assicurativa.

Da ciò, ad avviso del Tribunale di Napoli, l'unicità del contratto, e dunque della fonte delle reciproche obbligazioni a carico delle parti, essenzialmente consistenti nel pagamento del compenso, secondo criteri predeterminati (forfettizzati) a carico della compagnia assicurativa, e di prestazione professionale, avente ad od oggetto il medesimo contenuto di stima del danno, propedeutica alla liquidazione con l'utilizzo di appositi moduli precompilati, a carico del Q. "La pluriennale durata del rapporto" viene del resto ammessa dallo stesso ricorrente, pur ribadendo la pluralità di crediti da esso derivanti.

Il Tribunale ha però fatto automaticamente discendere, dall'unitarietà del rapporto, l'unicità dell'obbligazione di pagamento e della correlativa pretesa creditoria in capo all'odierno ricorrente.

Tale ulteriore passaggio argomentativo non è condivisibile.

Ed invero, benchè alla base delle varie obbligazioni vi sia un unico rapporto di durata pluriennale (per usare la stessa espressione del ricorrente), non può da ciò farsi discendere un'unica prestazione professionale e, correlativamente, un'unica obbligazione di pagamento, essendosi invece in presenza di una pluralità di prestazioni, aventi peraltro il medesimo contenuto ed i medesimi caratteri. Risulta accertato infatti che il singolo incarico indicava gli elementi identificativi della stima da effettuare e la remunerazione del perito era collegata unicamente al numero dei sinistri periziati, con accettazione delle parcelle mediante il sistema informatico della compagnia.

Su tali basi, deve ritenersi che i distinti crediti maturati dal Q. siano inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati su un medesimo rapporto di durata. Ebbene, le sezioni unite di questa Corte, intervenute di recente sul tema della possibilità di frazionamento giudiziale del credito, hanno affermato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101 c.p.c., comma 2, (Sez. U, Sentenza n. 4090 del 16/02/2017 Rv. 643111).

Sulla scorta di tale principio e venendo al caso di specie, occorre pertanto verificare se la mancanza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (carenza riscontrata dal primo giudice e posta a base della pronuncia di improponibilità) abbia formato oggetto di precedente deduzione nel giudizio di merito.

La risposta non può che essere positiva, in considerazione della linea difensiva adottata dalla società convenuta, improntata principalmente sulla improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, concetto che, come è evidente, presuppone logicamente proprio la carenza di un interesse meritevole di tutela a tale modalità di esercizio del diritto di azione, anche in relazione al principio di proporzionalità nell'uso della giurisdizione (Cass. 21 dicembre 2016 n. 26464).

E sul tema dell'interesse concreto alla proposizione di separati giudizi fondamentale per la soluzione della questione di diritto che la Corte deve oggi risolvere - il ricorrente si limita ad un generico richiamo al rischio di prescrizione, ma non allega alcun concreto elemento a sostegno della sua affermazione (decorrenza del termine e sua scadenza), nè deduce l'esistenza di elementi di fatto idonei a diversificare le prestazioni di volta in volta eseguite e tali da giustificare una trattazione separata delle sue pretese creditorie.

Di conseguenza, il fugace accenno al rischio prescrizione si rivela privo di consistenza ai fini che qui interessano, anche perchè sarebbe stato sufficiente l'invio di un mero atto di costituzione in mora per interrompere il decorso del relativo termine (art. 2943 c.c., u.c.).

L'intervento chiarificatore delle sezioni unite costituisce elemento sufficiente a giustificare la diversa soluzione qui adottata rispetto a quella cui è pervenuta, tra le stesse parti, la sentenza di questa Corte n. 18810 del 2016, resa in fattispecie in cui il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della odierna resistente non aveva consentito, al contrario di quanto avvenuto nel presente giudizio, di identificare la riconducibilità delle diverse controversie, separatamente instaurate dall'odierno ricorrente, al medesimo ambito oggettivo, e dunque, in buona sostanza, in assenza di un apprezzabile

interesse al frazionamento, l'esistenza di una pratica abusiva, in ordine alla quale il giudice di rinvio di quel giudizio dovrà svolgere le proprie valutazioni. Le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo. Considerato che il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

pqm

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione ad U. delle spese del presente giudizio, che liquida in 845 Euro, di cui 200,00 Euro per spese vive, e rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.